

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 13

Istituzione della Consulta delle elette del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione della Consulta

1. È istituita la Consulta delle elette del Veneto.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Finalità

1. La Consulta delle elette persegue in via prioritaria i seguenti compiti:

- a) sviluppare in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;
- b) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione pubblica e nella vita politica;
- c) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, riferimento istituzionale per le tematiche afferenti alle donne;
- d) favorire l'incremento della presenza delle donne nelle assemblee elettive;
- e) realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società civile e nelle istituzioni;
- f) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Veneto;
- g) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;
- h) agevolare i contatti con le istituzioni;
- i) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette.

Art. 3

Componenti della Consulta

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e dalle consigliere di parità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo provvedimento del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4

Organizzazione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in lire 50.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1997.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 3452 denominato "Spese per il funzionamento della Consulta delle elette del Veneto" con uno stanziamento di lire 50.000.000 per competenza e cassa.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, all'onere della presente legge si provvederà con lo stanziamento stabilito ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 aprile 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 29 aprile 1997, n. 13, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della Consulta
 - Art. 2 - Finalità
 - Art. 3 - Componenti della Consulta
 - Art. 4 - Organizzazione
 - Art. 5 - Norma finanziaria
-

Procedimento di formazione della legge regionale 29 aprile 1997, n. 13

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 febbraio 1997 dove ha acquisito il n. 269 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sartori, Qualarsa, Pirrami, Leone e Miotto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 17 febbraio 1997;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 marzo 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Margherita Miotto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 marzo 1997, n. 2657;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 marzo 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 aprile 1997, n. 1605/23102, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili